



Votazione popolare cantonale del 25 novembre 2012

Spiegazioni del Gran Consiglio

Legge sulle tasse turistiche (LTT)

Il turismo viene considerato il motore principale dell'economia grigionese. La percentuale del turismo nell'intera quota di esportazioni dell'economia grigionese ammonta a circa il 55 per cento ed è nettamente superiore a quella dell'industria o di altri fornitori di servizi. Molti posti di lavoro nei Grigioni sono perciò direttamente o indirettamente legati al turismo. La lotta per affermarsi sul mercato turistico è aspra. Per rafforzare il turismo grigionese e per garantire i posti di lavoro nel turismo, così importanti per l'insediamento decentralizzato, dal 2006, nel quadro della riforma del turismo, dagli oltre 90 enti turistici perlopiù locali sono nate le attuali 15 organizzazioni di gestione delle destinazioni e organizzazioni turistiche regionali. Quale ultimo importante tassello in questo processo di riforma, la legge sulle tasse turistiche (LTT) deve ora fornire delle regole uniformi in tutto il territorio alla nuova struttura turistica realizzata.

Circa 120 diverse leggi comunali sulle tasse di soggiorno e di promozione turistica vengono sostituite da una legge cantonale. La LTT non è una nuova imposta: nella maggior parte dei comuni la tassa turistica sostituisce le tasse attuali. La LTT prevede che i comuni all'interno di una regione turistica stabiliscano, coinvolgendo la loro organizzazione turistica, il fabbisogno di mezzi per diversi compiti turistici (marketing, infrastrutture, manifestazioni, ecc.). A seconda di questo fabbisogno di mezzi, i comuni definiranno l'ammontare della tassa. L'esecuzione avviene da parte dei comuni.

Tutti gli esercizi ricettivi, i proprietari di abitazioni di vacanza (non vengono considerate le semplici capanne sui monti), nonché le aziende commerciali, artigianali e di servizi che beneficiano direttamente o indirettamente del turismo verranno così coinvolti nel finanziamento del marketing turistico e dello sviluppo del turismo. Le aziende situate in regioni maggiormente dipendenti dal turismo verseranno tasse superiori. Inoltre, le aziende attive in rami a maggiore intensità turistica saranno maggiormente gravate. Fatta eccezione per i proprietari di abitazioni di vacanza, le persone private non verseranno alcuna tassa.

Il Gran Consiglio ha approvato la LTT con 70 voti favorevoli, 37 contrari e 1 astensione.

Care concittadine, cari concittadini,
vi sottoponiamo la seguente proposta in votazione:

Legge sulle tasse turistiche (LTT)

Importanza enorme del turismo nei Grigioni

Il turismo è il motore principale

Il turismo viene considerato il motore principale dell'economia grigionese. La percentuale del turismo nell'intera quota di esportazioni dell'economia grigionese ammonta a circa il 55 per cento ed è di conseguenza nettamente superiore a quella dell'industria o di altri fornitori di servizi.

- Per garantire l'insediamento decentrato nei Grigioni e il benessere in tutto il Cantone, il turismo è necessario.
- A seguito dei pernottamenti in calo, solo dal 1990 al 2005 il turismo grigionese ha perso oltre 4000 posti di lavoro. È stato anche scavalcato dai numerosi concorrenti in Svizzera (Vallese, Berna) e all'estero (Baviera, Tirolo, Alto Adige).

Riforma del turismo: conquistare nuovi ospiti

La riforma del turismo grigionese, lanciata nel 2006, è incontestata e riconosciuta. Essa pone le basi affinché i Grigioni possano arrestare la tendenza al ribasso in ambito turistico e beneficiare del potenziale di crescita del turismo internazionale.

- Da oltre 90 enti turistici perlopiù locali sono nate 15 organizzazioni di gestione

delle destinazioni (OGD) sovracomunali e organizzazioni turistiche regionali (OTReg).

- Orientando il marketing e le strutture alla conquista di nuovi ospiti, la riforma del turismo rende il turismo grigionese più competitivo sul mercato internazionale.
- Con le nuove OGD e OTReg, il marketing turistico (allestimento di prodotti turistici, vendita e distribuzione dei prodotti, pubblicità/comunicazione, controllo dei risultati) viene ulteriormente professionalizzato. L'ospite viene posto al centro, l'offerta viene migliorata, la qualità viene incrementata.

La LTT quale modello di finanziamento moderno e compimento della riforma

La legge sulle tasse turistiche (LTT) è un ultimo importante tassello nella riforma del turismo grigionese e permette di garantire il finanziamento delle attività turistiche dei comuni e delle organizzazioni turistiche.

- Senza la LTT, le nuove strutture create si troverebbero in parte a rischio. Gli effetti della riforma del turismo verrebbero attenuati.
- La LTT garantisce che i comuni, le organizzazioni turistiche e altri attori attivi nel turismo collaborino e affrontino insieme le sfide incombenti

- L'ospite non bada ai confini comunali, bensì si concentra su aree di svago, prodotti interessanti e marchi turistici. Le circa 120 leggi comunali sulle tasse turistiche attualmente vigenti che prevedono tasse di soggiorno e tasse di promozione turistica non tengono conto di questo fatto.
- Come altri progetti di riforma, la riforma del turismo grigionese si orienta fortemente al principio «pensare e agire in spazi più vasti». Questo vale anche per la LTT, che migliora nell'insieme le condizioni quadro per il turismo grigionese.

Promozione del turismo nei Grigioni

La LTT non è un sovvenzionamento statale del turismo. La promozione statale del turismo avviene nel Cantone attraverso la promozione economica, non attraverso la LTT.

Tra il 2000 e il 2010 sono stati investiti in infrastrutture turistiche, progetti turistici e Grigioni Vacanze circa 7,5 milioni di franchi all'anno. Dal 2006, con la riforma del turismo grigionese, il Cantone esercita anche un influsso sui presupposti strutturali e a questo scopo investirà fino al 2013 2,5 milioni di franchi all'anno. La Confederazione sostiene questo cambiamento delle strutture con ulteriori 2 milioni di franchi.

Turismo in crisi

Il turismo nei Grigioni è in crisi. I motivi vanno ricercati tra l'altro (ma non solo) nel franco svizzero forte, nella situazione economica europea o nella forza dei nuovi concorrenti nel mercato turistico globale. L'offerta turistica complessiva nei Grigioni deve diventare più attrattiva e migliore, tutti sono chiamati a dare il loro contributo. La riforma del turismo

risulta essere una misura necessaria e di enorme importanza. Qualora la LTT venisse respinta, esiste il rischio che quanto ottenuto finora non possa essere confermato o venga addirittura vanificato. Se non si cambia qualcosa ora nel turismo grigionese, molto rimarrà com'è oggi. La riforma del turismo e la LTT rappresentano i correttivi.

Sviluppo della LTT

Nel corso dell'elaborazione della LTT, i partiti, le associazioni, i rappresentanti del settore e i comuni hanno presentato diverse richieste, molte delle quali sono state considerate nella LTT. Il Gran Consiglio ha chiaramente approvato la LTT con 70 voti favorevoli, 37 contrari e 1 astensione.

La LTT in breve

Uniformità ed efficienza: la LTT sostituisce 120 leggi

Considerata la situazione attuale nel turismo, secondo il Governo e il Gran Consiglio è necessario creare una base cantonale per il finanziamento del turismo. Le circa 120 leggi comunali vigenti sulle tasse di soggiorno e di promozione turistica vanno eliminate. Al loro posto deve subentrare una tassa turistica uniforme. Il sistema di finanziamento viene adeguato alle nuove strutture turistiche e costituisce un elemento centrale per il successo nell'attuazione della riforma del turismo grigionese.

Obiettivi della LTT

La LTT è una tassa semplice ed equa che vale in tutti i comuni del Cantone e coinvolge tutti coloro che beneficiano del turismo. Gli obiettivi della LTT sono:

- La creazione di un modello di finanziamento adeguato alle nuove strutture OGD/OTReg, che le renda competitive e le consolidi.
- Il raggiungimento degli obiettivi della riforma, quali in particolare il consolidamento del turismo e la garanzia dei posti di lavoro nel turismo, così importanti per l'insediamento decentralizzato.
- L'eliminazione dei punti deboli riconosciuti dell'attuale sistema di finanziamento (tasse di soggiorno, tasse di promozione turistica, altri contributi e proventi).
- L'alleggerimento amministrativo e la semplificazione dell'esecuzione nei comuni che già oggi riscuotono una tassa, nonché il contenimento degli abusi.

I principali cambiamenti rispetto a oggi

La LTT comporta quattro cambiamenti principali rispetto alla situazione odierna:

- *Sostituzione di 120 leggi*: la tassa di soggiorno e la tassa di promozione turistica oggi riscosse nella maggior parte dei comuni vengono sostituite da un'unica tassa.
- *Tutti i comuni*: la tassa turistica viene riscossa in tutti i comuni del Cantone, graduata per regioni secondo l'intensità turistica. La cerchia degli assoggettati è definita allo stesso modo in tutti i comuni.
- *Dalla frequenza alla capacità*: per tutti gli esercizi ricettivi, per stabilire la tassa non ci si basa più sulla frequenza (pernottamenti), bensì sulla capacità (numero di camere per gli alberghi o superficie abitabile per le abitazioni di vacanza).
- *Adesione a OGD/OTReg*: contrariamente a oggi, tutti i comuni dovranno stipulare un accordo di prestazioni con un'organizzazione turistica.

Vantaggi della LTT

Rispetto al sistema di finanziamento attuale con le tasse di soggiorno e di promozione turistica, il nuovo sistema porta i seguenti miglioramenti:

- *Calcolo della capacità*: finora venivano tassati solo i «letti caldi» (tassa di soggiorno). Con il calcolo della capacità, i «letti freddi» vengono ora trattati come i «letti caldi». In questo modo viene premiato l'imprenditore attivo: quanto maggiore è l'occupazione, tanto più vantaggiosa è la tassa (calcolata per ospite). I proprietari di abitazioni di vacanza vengono motivati a offrire la loro proprietà in locazione. È anche possibile ridurre in modo determinante gli abusi nella riscossione (mancata indicazione di pernottamenti).
- *Mezzi costanti*: con una tassa secondo la capacità, le entrate possono essere meglio pianificate. Inoltre, i ricavi dalle tasse turistiche sono relativamente stabili. Ciò è molto importante soprattutto in periodi difficili come quelli attuali (che vedono un calo dei pernottamenti), poiché proprio in questi periodi non si devono ridurre gli sforzi di marketing (comportamento anticiclico).
- *A copertura dell'intero territorio*: la tassa viene versata da tutti gli esercizi ricettivi, i proprietari di abitazioni di vacanza e le aziende che, direttamente o indirettamente, beneficiano del turismo. In tal modo tutti gli attori che beneficiano del turismo possono venire coinvolti nel finanziamento.
- *Efficienza*: un finanziamento disciplinato a livello cantonale aumenta l'efficienza delle nuove OGD e OTReg e consente loro di concentrarsi su compiti di marketing.

- *Uniformità ed equità*: le basi di calcolo sono disciplinate in modo uniforme in tutto il Cantone.

Le esigenze dei comuni vengono considerate

La LTT attribuisce ampie competenze ai comuni. Con ciò si garantisce che anche le differenti esigenze regionali possano essere attuate nel modo migliore. La condizione è costituita dalla collaborazione con una OGD od OTReg.

- All'interno della loro regione turistica, i comuni stabiliscono autonomamente, coinvolgendo l'organizzazione turistica, quanti mezzi debbano essere messi a disposizione per il turismo. I proventi delle tasse rimangono ai comuni e nella regione turistica.
- L'attuazione di diverse regolamentazioni specifiche per i comuni e la determinazione del moltiplicatore, ovvero dell'ammontare della tassa, tramite supplementi o riduzioni competono ai comuni.
- I comuni possono decidere se desiderano impiegare per il turismo anche altri mezzi (p.es. ricavi da imposte sugli immobili o mezzi fiscali generali), a complemento dei ricavi dalla LTT. Eventualmente possono rinunciare del tutto a ricavi dalla LTT e impiegare in cambio altri mezzi.
- I comuni possono variare il carico per i singoli contribuenti (esercizi ricettivi, tutte le altre aziende, proprietari di abitazioni di vacanza); essi decidono quindi p.es. se l'artigianato debba essere gravato in misura minore oppure le abitazioni di vacanza in misura maggiore.
- I comuni si assumono l'esecuzione. Molti comuni dispongono già di una vasta esperienza nell'esecuzione di

tasse di soggiorno e di tasse di promozione turistica. Con basi di calcolo uniformi, facilmente comprensibili (massa salariale AVS, parametri fissi quali il numero di camere d'albergo o i metri quadrati) si ottiene una semplificazione amministrativa. Il Cantone sostiene i comuni nell'esecuzione, p.es. con una soluzione informatica uniforme, ciò che porterà a un'attuazione efficiente.

A. La proposta in dettaglio

1. La tassa turistica

Con la tassa turistica vengono finanziati lo sviluppo turistico generale (infrastrutture, manifestazioni, uffici informazioni, ecc.) e le attività delle OGD e delle OTReg. Le OGD e le OTReg si occupano del marketing turistico professionale (allestimento dei prodotti, vendita e distribuzione, promozione e controllo dei risultati).

- **Assoggettamento alla tassa.** Sono assoggettati alla tassa tutti gli esercizi ricettivi e le altre imprese o esercizi commerciali, artigianali e di servizi (persone giuridiche e persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente) nel Cantone che traggono benefici diretti o indiretti dal turismo. Sono altresì soggetti alla tassa i proprietari di abitazioni/case di vacanza (escluse tuttavia le semplici capanne sui monti). Non sono soggetti alla tassa i privati, quindi gli abitanti del Cantone (fatta eccezione per i proprietari di abitazioni di vacanza).
- **Beneficio turistico.** L'ammontare della tassa si orienta al beneficio turistico. Nei settori che conseguono quote importanti della loro cifra d'affari grazie al turismo, questa tassa sarà superiore a quella nei settori in cui questa quo-

ta è più bassa. Inoltre, le aliquote nei comuni a maggiore intensità turistica quali Arosa, Davos o St. Moritz saranno superiori a quelle nei comuni meno dipendenti dal turismo quali ad esempio Landquart, Domat/Ems o Roveredo.

- **Impiego dei mezzi oggi.** Negli ultimi anni, per il finanziamento dello sviluppo turistico e del marketing turistico nei comuni, sono stati impiegati circa 60 milioni di franchi all'anno ricavati dalle

attuali leggi turistiche e altri 30 milioni di franchi da altri contributi e ricavi. L'obiettivo della LTT non è quello di generare maggiori mezzi, si tratta bensì in particolare di avere un sistema di finanziamento uniforme, all'avanguardia e adeguato alle strutture.

- **Esempi di tassa.** La tabella seguente mostra esempi del carico per le aziende e per i proprietari di abitazioni di vacanza nelle diverse regioni:

Azienda del commercio al dettaglio con 4 collaboratori

(massa salariale AVS p.es. fr. 260 000.–)

<i>Regione turistica (aliquota d'imposta)</i>	<i>Tassa</i>	<i>Tassa con supplemento/riduzione comunale*</i>
Engadina Alta (0,44%)	fr. 1 294.–	con riduzione del 5%: fr. 1 237.–
Lenzerheide (0,33%)	fr. 1 008.–	con supplemento del 10%: fr. 1 094.–
Valle grigione del Reno (0,21%)	fr. 696.–	con riduzione del 70%: fr. 314.–

Impresa costruzioni con 20 collaboratori

(massa salariale AVS p.es. fr. 1 500 000.–)

<i>Regione turistica (aliquota d'imposta)</i>	<i>Tassa</i>	<i>Tassa con supplemento/riduzione comunale*</i>
Davos (0,26%)	fr. 4 050.–	con supplemento del 50%: fr. 6 000.–
Lenzerheide (0,21%)	fr. 3 300.–	con supplemento del 10%: fr. 3 615.–
Valle grigione del Reno (0,12%)	fr. 1 950.–	con supplemento del 70%: fr. 690.–

Abitazione di vacanza 3,5 locali (superficie abitabile netta, p.es. 76 m²)

<i>Regione turistica (aliquota d'imposta)</i>	<i>Tassa</i>	<i>Tassa con supplemento/riduzione comunale*</i>
Engadina Bassa (9.40 fr.)	fr. 864.–	con supplemento del 10%: fr. 935.–
Surselva (8.00 fr.)	fr. 758.–	con riduzione del 10%: fr. 697.–
Val Poschiavo (7.10 fr.)	fr. 690.–	con riduzione del 20%: fr. 582.–

Tutti i calcoli includono la forfetaria di base di 150 franchi.

**Ipotesi*

2. Funzionamento della LTT

Nella LTT vengono fissate le aliquote contributive degli assoggettati. Per ogni settore vi è un'aliquota contributiva riscossa sulla base della massa salariale AVS. Nei settori a maggiore intensità turistica (p.es. settore alberghiero), questa aliquota contributiva è superiore. Per gli esercizi ricettivi viene prelevato in aggiunta anche un importo per camera. Per le abitazioni di vacanza la tassa viene calcola-

ta unicamente sulla base della superficie abitabile netta. Le aliquote contributive non sono graduate soltanto per settore, sono invece più alte o più basse anche a seconda della dipendenza della regione dal turismo.

- **Tassa turistica semplice.** Con le aliquote contributive previste nella LTT, in ogni regione turistica viene calcolato un importo chiamato «tassa turistica semplice». I comuni di una regione turi-

stica possono stabilire un supplemento o una riduzione sulla «tassa turistica semplice».

- **Riduzione.** La riduzione permette ai comuni di reagire nel caso in cui l'adempimento dei compiti turistici richieda meno mezzi di quanti ne risulterebbero dai ricavi della tassa turistica semplice. Il comune può decidere una riduzione anche quando desidera impiegare altri mezzi, quali ad esempio i ricavi dalle imposte sugli immobili oppure mezzi fiscali generali, per il finanziamento del turismo.
- **Supplemento.** Con un supplemento devono poter essere soddisfatte soprattutto le esigenze turistiche locali sia di comuni (in particolare nel settore delle infrastrutture), sia di organizzazioni turistiche (p.es. carte per gli ospiti, offerte all inclusive, allestimento dei prodotti, marketing, ecc.).
- **Altre possibilità di adeguamento.** Inoltre, il comune ha la possibilità di modificare in misura di al massimo il 20 per cento, verso l'alto o verso il basso, le aliquote contributive anche all'interno di gruppi di assoggettati. Se ad esempio un comune ritiene che gli esercizi ricettivi o l'artigianato vadano sgravati, può ridurre le corrispondenti aliquote contributive. Se invece ad esempio un comune vuole gravare maggiormente le abitazioni di vacanza, ha la possibilità di farlo.
- **Adesione a OGD/OTReg.** In assenza di un'organizzazione turistica opportunamente strutturata oppure se un comune non coordina i vari compiti turistici con un'organizzazione turistica adeguata, la legge prevede che il comune debba riscuotere presso i contribuenti la «tassa turistica semplice» e versare al Cantone il 40 per cento di questi pro-

venti. Il Cantone assegna questi mezzi a un'organizzazione turistica idonea.

- **Il turismo riguarda tutti.** La LTT garantisce quindi che tutti i comuni del Cantone si occupino di questioni turistiche e che coordinino i compiti con un'organizzazione turistica. Per esempio, anche le regioni non considerate «classiche» regioni turistiche quali la Valle grigione del Reno possono contribuire in misura importante a un'economia turistica sana nei Grigioni, non soltanto quale ubicazione di molti fornitori di prestazioni turistiche preliminari, bensì direttamente quale sito turistico. Ciò è dimostrato ad esempio dalla Bündner Herrschaft (quale partner di Heidiland Tourismus AG) e da Chur Tourismus (con i comuni circostanti) con buone offerte nel turismo residenziale, di giornata, del tempo libero e degli acquisti.

3. La LTT non è una statalizzazione del turismo

La LTT non serve a sostenere il turismo con mezzi statali o addirittura a statalizzare il turismo. La LTT è la base legale per una tassa turistica estesa a tutto il territorio, finanziata dall'economia che trae beneficio e guadagno dal turismo.

- **Ricavo e spesa.** Una parte della cifra d'affari e dei ricavi generati con il turismo non nasce dove si produce l'onere per la messa a disposizione di infrastrutture (comuni) oppure per il marketing turistico (OGD, OTReg). I ricavi risultano per i beneficiari del turismo (esercizi ricettivi, tutte le aziende con beneficio turistico, nonché proprietari di abitazioni di vacanza). Con la tassa turistica viene prelevata una piccola parte dei ricavi di chi beneficia del turismo. Questi mezzi prelevati vengono di

nuovo impiegati là dove si presenta la spesa (infrastrutture turistiche, marketing turistico, ecc.).

- **Situazione senza tassa.** Senza tassa turistica disciplinata dallo Stato, le organizzazioni turistiche dovrebbero essere finanziate con i mezzi fiscali generali. Le organizzazioni turistiche verrebbero così finanziate dalla collettività e non da chi beneficia del turismo.

4. Regolamentazione transitoria generosa

Conformemente alla LTT, la riscossione di una tassa turistica è prevista in tutti i comuni grigionesi. I comuni devono quindi sostituire i loro attuali sistemi di tasse entro un termine transitorio. I comuni che oggi non prelevano tasse di soggiorno e tasse di promozione turistica devono introdurre una tassa turistica conforme alla LTT al più tardi nel 2016. I comuni che già oggi conseguono ricavi elevati dalle tasse di soggiorno e dalle tasse di promozione turistica (p.es. Davos o i comuni dell'Engadina Alta) dovranno applicare la LTT al più tardi a partire dal 2019.

5. La LTT richiede un'analisi degli effetti

La coerente verifica dell'impiego dei ricavi dalla tassa turistica è molto importante. La LTT obbliga le organizzazioni turistiche a verificare periodicamente tramite un sistema di gestione e monitoraggio gli effetti conseguiti. Ne risulta un processo d'apprendimento per l'intera regione turistica. In questo modo si intende creare prodotti innovativi e competitivi, professionalizzare ulteriormente il marketing turistico e proseguire lo sviluppo della regione turistica in modo orientato al futuro.

Da parte sua il Cantone deve procedere a livello cantonale a una verifica periodi-

ca della competitività del turismo grigioneso. Da ciò deve essere possibile trarre nuove misure a favore di un turismo competitivo.

6. Sviluppo del progetto

- **Consultazione.** A fine 2009, il Cantone ha posto in consultazione due progetti di legge relativi al finanziamento del turismo:
 - la legge sul finanziamento delle organizzazioni turistiche (LFOT) con una tassa riscossa in tutto il territorio cantonale;
 - la legge sull'armonizzazione del finanziamento del turismo (LAFT) con poche prescrizioni di armonizzazione per i comuni che prevedono un finanziamento del turismo.

Complessivamente, i riscontri per la LFOT sono stati positivi e la legge è stata in generale sostenuta da una maggioranza. In particolare le organizzazioni turistiche, ma anche diversi comuni e associazioni, nonché gruppi d'interesse vedono con favore una regolamentazione del finanziamento del turismo nei Grigioni estesa a tutto il territorio. Da più parti è stato tuttavia criticato il fatto che il progetto della LFOT considerava in modo insufficiente le esigenze regionali e l'autonomia comunale. La LAFT non è invece stata considerata come una vera alternativa.

- **LTT Versione 1.** A seguito di questi risultati della consultazione, si è sviluppata una prima versione della LTT: una tassa turistica cantonale generalizzata con molto margine di manovra per i comuni (determinazione dei mezzi, supplementi e riduzioni, esecuzione). Dopo un primo dibattito sulla LTT nell'estate 2011, la competente Commissione per l'economia e le tasse (CET) del Gran Consi-

glio ha richiesto una rielaborazione, tra l'altro per ampliare le competenze dei comuni.

- **LTT Versione 2.** Con la LTT rielaborata si è tenuto conto di questa richiesta. A titolo di novità è prevista una disposizione transitoria con periodo di introduzione più lungo per i comuni. I comuni possono anche creare regolamentazioni speciali per le regioni turistiche che propongono carte per ospiti oppure offerte all inclusive, nonché ridurre la tassa per esercizi ricettivi con un numero particolarmente alto di letti e con elevati costi per il personale. Infine, possono rinunciare completamente alla riscossione di una tassa turistica nella misura in cui essi compensano il finanziamento delle organizzazioni turistiche con altri mezzi. Sono inoltre state adeguate le tariffe per gli alberghi, ciò che porta a uno sgravio per il settore alberghiero. All'inizio del 2012, questa LTT è stata discussa dalla CET.
- **Chiara accettazione della LTT da parte del Gran Consiglio.** Il Gran Consiglio ha discusso approfonditamente la LTT nella sessione di aprile 2012. Esso ha chiaramente approvato la LTT, con alcune modifiche, con 70 voti favorevoli, 37 contrari e 1 astensione. Le modifiche ancora apportate dal Gran Consiglio concernevano l'esten-

sione delle competenze dei comuni. A titolo di novità, i comuni avranno un margine di manovra ancora maggiore, potranno infatti variare le aliquote dei singoli gruppi di contribuenti. Possono così spostare gli oneri tra esercizi ricettivi, abitazioni di vacanza e altre imprese. Inoltre, i comuni che già oggi riscuotono tasse di soggiorno e tasse di promozione turistica generando mezzi a sufficienza, avranno più tempo per cambiare sistema, grazie a un termine transitorio considerevolmente più lungo, fissato a cinque anni.

- **Referendum.** Un punto centrale della discussione in Gran Consiglio verteva sulla questione se la LTT debba valere per tutti i comuni, oppure se i comuni che oggi dispongono già di una soluzione per il finanziamento possano essere esclusi. In particolare si trattava delle destinazioni Davos Klosters ed Engadin St. Moritz. La maggioranza del Gran Consiglio (72 voti contro 44) ha respinto una tale eccezione, poiché la LTT lascia a tutti i comuni un margine di manovra sufficiente per le loro esigenze e poiché il principio della tassa uniforme su tutto il territorio non deve essere infranto. Cerchie della minoranza hanno in seguito lanciato il referendum.

B. Argomentazioni del comitato referendario

La legge sulle tasse turistiche (LTT) andrà a gravare dal punto di vista amministrativo e finanziario l'economia e l'artigianato del Cantone, darà origine a una marea di leggi supplementari, nuocendo così alla piazza economica grigionese. Il comitato contrario alla nuova tassa turistica «Nein zur neuen Tourismussteuer – NEIN zum TAG» respinge la proposta per i seguenti motivi:

1. Nuove tasse non risolvono i problemi del turismo

I favorevoli si comportano come se la LTT fosse la soluzione a tutti i problemi del turismo grigionese. In realtà, finora nessun ramo economico ha potuto essere aiutato con nuove tasse. **Al contrario:** dei tributi obbligatori sono parte del problema, poiché rendono dipendente, inerte e privo di fantasia un intero settore. Non risolviamo i problemi strutturali del turismo assoggettando una cospicua maggioranza dei comuni grigionesi a una nuova tassa.

2. La LTT non abroga nemmeno una legge comunale sulle tasse di soggiorno

I favorevoli sostengono che la LTT abrogerebbe tutte le leggi comunali sulle tasse di soggiorno. Questa affermazione è falsa. In realtà, ogni comune dovrà emanare una legge derivata per applicare la LTT. Accanto alla legge cantonale sono di conseguenza necessarie 176 nuove leggi, nelle quali ogni comune dovrà stabilire a quanto ammonterà sul suo territorio l'onere per gli imprenditori, gli esercizi ricettivi e i proprietari di abitazioni secondarie. Si potranno anche decidere sgravi per gli

alberghi a cinque stelle. Inoltre, in molti comuni turistici il comune dovrà anche fissare il supplemento sulla tassa turistica ordinaria. Chi sostiene che la LTT semplifica il sistema d'imposta non capisce come vada attuata la legge cantonale. Nessuna traccia di semplificazione!

3. Il settore alberghiero deve generare da solo tasse turistiche pari a 21,5 milioni di franchi

Stando al messaggio (p. 1442), il settore alberghiero fornisce 21,5 milioni di franchi di ricavi dalla LTT. Mentre in precedenza il settore alberghiero fatturava separatamente all'ospite la tassa di soggiorno, con la LTT deve includere la tassa nel prezzo dell'albergo e quindi generarla da solo. Poiché l'ospite si limita a confrontare tra loro i prezzi dei pernottamenti, in questo modo il settore alberghiero grigionese risulta più caro e meno competitivo rispetto all'estero. Inoltre, finora la tassa di soggiorno era dovuta solo per un pernottamento effettivamente venduto, mentre con la LTT va versato un tributo fisso calcolato sulla base dell'offerta di camere e della massa salariale. Va pagato un tributo fisso anche se non viene venduto nemmeno un pernottamento, se l'albergo è aperto solo in alta stagione oppure se, come per le capanne CAS, in certi mesi non è nemmeno presente un custode. In questo modo il settore alberghiero viene gravato, anziché sgravato. La LTT si rivela così non soltanto inutile, bensì addirittura nociva. Ogni franco per la tassa turistica deve dapprima essere guadagnato, cosa che proprio in un periodo in cui i margini si assottigliano risulta più difficile che in tempi di boom!

Tra l'altro: il Tirolo, citato in ogni occasione quale esempio illuminante proprio dai favorevoli, continua a puntare sulla tassa di soggiorno. I professionisti del turismo in Austria sapranno bene il perché.

4. La LTT indebolisce l'economia e l'artigianato dei Grigioni

La LTT non indebolisce però soltanto il settore alberghiero, bensì tutti i settori dell'economia grigionese. La base per il calcolo della tassa turistica è infatti costituita dalla massa salariale AVS. La tassa viene prelevata sul salario dei dipendenti e rincarà così i costi del lavoro per le imprese. Ciò indebolisce l'economia e l'artigianato nel Cantone. Ciò vale a maggior ragione se si considera che negli altri Cantoni e nei Paesi confinanti le imprese non devono pagare questa tassa. In un'epoca in cui proprio le commesse pubbliche vengono aggiudicate all'offerente economicamente più vantaggioso anche in caso di differenze di prezzo minime, ciò costituisce un pesante svantaggio competitivo. Viene gravata anche l'industria d'esportazione, che deve lottare contro il franco forte e che non trae alcun vantaggio dal turismo. Anche in questo caso vale l'affermazione: chi vuole aiutare l'economia e l'artigianato, non può gravarli con nuove tasse.

5. La LTT detta ai comuni la loro politica economica

Con la LTT, il Cantone ordina ai comuni di spendere soldi per fare del marketing turistico proprio. Non importa se il comune voglia farlo o se intraveda per sé una qualche opportunità turistica. Questa è una politica economica dettata dal Cantone! I comuni di Tamins, Trimmis,

Haldenstein o Landquart devono poter decidere autonomamente, sulla base del proprio giudizio, se vogliono investire nel turismo. Per questo non ci vuole un ordine del Cantone.

6. La LTT è complicata e incomprensibile

Per un cittadino normale la LTT non è comprensibile, la suddivisione delle regioni in diverse classi contributive non è chiara e la determinazione dell'aliquota contributiva che vale nel suo caso è del tutto incomprensibile. Ecco un esempio: l'aliquota contributiva si basa sulla moltiplicazione di dipendenza dal turismo, intensità di valore aggiunto, massa salariale e di un parametro di riferimento. Nell'insieme risultano così ben oltre 200 (!) aliquote contributive. Nessuno è probabilmente più in grado di mantenere il quadro della situazione e di capirci qualcosa: l'aliquota contributiva è diventata una complicata black box che sputa una cifra e quindi un onere fiscale che nessuno può verificare o comprendere.

7. Le aliquote contributive si basano su basi poco serie e superate

Come già detto, l'aliquota contributiva per la tassa turistica viene calcolata anche tramite la moltiplicazione di intensità di valore aggiunto e dipendenza dal turismo. Per stabilire questi due fattori, il Cantone ha commissionato un sondaggio e lo ha fatto analizzare. Complessivamente, a questo sondaggio ha però partecipato solo il 13,7 per cento dei datori di lavoro interpellati. Sulla base di queste poche e non rappresentative risposte il Cantone ha stabilito la dipendenza dal turismo e l'intensità di valore aggiunto di un settore (ad esempio di un'agenzia viaggi, di un panet-

tiere o di un parrucchiere). Questa non è una base seria sulla quale fondare una legge. Il sondaggio risale inoltre al 2008, quindi a prima dell'accettazione dell'iniziativa sulle residenze secondarie, che ha letteralmente sconvolto il valore aggiunto dell'edilizia principale e secondaria. In particolare l'edilizia principale e secondaria dovranno quindi in futuro farsi tassare sulla base di un valore aggiunto che in futuro non potranno assolutamente più raggiungere.

8. La LTT è un colosso di burocrazia

La LTT allestisce un gigantesco apparato burocratico che colpisce in ugual misura cittadini e comuni. I comuni devono attuare la legge e per questo devono rilevare e amministrare i dati per le aliquote contributive (massa salariale, numero di camere, superficie dell'abitazione, locazione di capanne sui monti e capanne di caccia, ecc.). Dovranno inoltre verificare se le capanne sui monti e le capanne di caccia che si trovano sul loro territorio vengono utilizzati a scopi turistici. Se una capanna viene data in locazione, è automaticamente assoggettata alla LTT. Se non viene data in locazione, il comune deve valutare se la capanna è «semplice». Se la capanna dispone di pannelli solari e approvvigionamento idrico, è assoggettata alla tassa.

Naturalmente gli abitanti, gli imprenditori e le imprese devono collaborare al rilevamento dei dati, e non solo di quelli concernenti le basi di calcolo che li riguardano, bensì anche di tutti gli «altri dati rilevanti ai fini della tassazione» (art. 29 cpv. 2 LTT). Chi intenzionalmente o per negligenza commette un errore, viene punito con una multa fino a 10 000 franchi.

La LTT è quindi uno schiaffo alle cittadine e ai cittadini che hanno accolto con il 91,37 per cento di sì l'iniziativa contro la burocrazia inutile e la regolamentazione. L'art. 84 cpv. 4 della Costituzione cantonale richiederebbe che la densità normativa e l'onere amministrativo per le imprese, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) vengano mantenuti al livello più basso possibile. **Con la LTT accade esattamente il contrario:** più burocrazia, più moduli, più statistiche, più testi di legge incomprensibili, più questionari e più controlli di prima.

9. La LTT è iniqua e arbitraria

La LTT produce iniquità in gran quantità. Analizzando la tassazione degli appartamenti in comuni selezionati, ciò risulta subito evidente: infatti, la LTT non considera assolutamente il canone al quale l'appartamento può essere locato:

Località / frazione	Classe contributiva	Ammontare della tassa abitazione secondaria / locazione occasionale (100 m ²)	Ammontare della tassa abitazione locata professionalmente 100 m ²
Andeer, Avers, Poschiavo	V	710	1420
Disentis, Safien, Vals	IV	800	1600
Bregaglia, Filisur Tinizong,	III	870	1740
Davos, Tschlin, Klosters	II	940	1880
St. Moritz, Zernez	I	1000	2000

Le differenze di onere sono molto limitate, tanto che un proprietario di un'abitazione locata occasionalmente a St. Moritz paga soltanto 60 franchi in più rispetto a un proprietario nella stessa situazione a Tschlin e 130 franchi in più rispetto a un proprietario in Bregaglia. Il fatto che il proprietario a St. Moritz e a Davos (ad esempio durante il WEF) possa conseguire canoni di locazione considerevolmente migliori rispetto al proprietario a Tschlin non pare giocare un ruolo importante. Ciò è equo? Il comitato referendario risponde con convinzione «No!».

L'arbitrarietà della suddivisione vale anche per le regioni turistiche: comuni e frazioni dell'Engadina Bassa quali Ardez e Tschlin vengono tassati maggiormente rispetto a imprenditori di Lenzerheide e trattati allo stesso modo di comuni più forti dal profilo turistico quali Davos e Klosters. Imprenditori nella valle di Safien sono assoggettati alla stessa aliquota contributiva di imprenditori di Disentis, Sedrun o Vals. Probabilmente nessuno saprà nemmeno spiegare perché, dopo un periodo transitorio, a Calfeisen si dovrà pagare una tassa pari a quella che si paga ad Arosa.

10. Anche i piccoli comuni vengono schiacciati e perdono la loro autonomia

La LTT ha effetti devastanti per le casse comunali di piccoli comuni con un'offerta turistica ridotta. Anche qui un esempio: Safien si trova insieme a Vals e ad altri comuni della Surselva nella regione turistica Surselva. Se con una decisione a maggioranza di due terzi, la regione decide un supplemento ad esempio del 50 per cento sulla tassa turistica semplice, un imprenditore che doveva versare una tassa semplice di 1000 franchi, dovrà versare una tassa di 1500 franchi. Per Safien, un'imposta di 1500 franchi sarebbe però troppo elevata, motivo per cui il comune decide una riduzione del 50 per cento sulla tassa semplice. Safien dovrebbe però ora versare alla destinazione turistica la differenza di 1000 franchi ricorrendo a fondi provenienti dalle entrate fiscali generali (vedi art. 6 cpv. 2 e art. 23 cpv. 3 LTT). In questo caso Safien perderebbe quindi la sua autonomia relativa alla politica finanziaria e di spesa.

11. Diretti interessati di località turistiche grandi e piccole si oppongono alla LTT

Diretti interessati importanti, tra loro anche numerosi albergatori, sono contrari alla LTT. Apprezzate regioni turistiche quali Davos, Klosters, Arosa e l'Engadina Alta oppongono una chiara resistenza. Queste regioni generano da sole quasi il 60 per cento dei pernottamenti in tutto il Cantone. Perché mai le si dovrebbe aggiungere a una legge che respingono per via delle sue conseguenze negative? Ma anche gli abitanti di piccoli comuni si mostrano insoddisfatti, poiché, quali imprenditori o proprietari di abitazioni e a prescindere dalla loro capacità economica, con la LTT vengono tassati quasi tanto quanto gli imprenditori e i proprietari delle regioni di punta dei Grigioni. Ciò non è trasparente, è iniquo e arbitrario e alle urne merita solo una risposta: un chiaro «No!».

www.tag-nein.ch

C. Argomentazioni del Gran Consiglio

Il Gran Consiglio ha approvato con 70 voti favorevoli, 37 contrari e 1 astensione la legge sulle tasse turistiche (LTT) poiché:

- la LTT è una base semplice, estesa a tutto il territorio, efficiente ed equa per il finanziamento del turismo. Essa garantisce inoltre nuove strutture di destinazione.
- la LTT sostituisce 120 leggi comunali. Ciò contribuisce allo sgravio amministrativo. Le risorse possono così essere impiegate per conquistare ospiti.
- quale ultima importante pietra miliare della riforma del turismo, la LTT rafforza il turismo nei Grigioni. In questo modo è possibile aumentare il valore aggiunto e garantire i posti di lavoro nelle regioni, come pure l'insediamento decentralizzato.
- la LTT è necessaria per non indebolire gli effetti della riforma del turismo, riconosciuta e oggi ancor più importante. Con la LTT e la riforma è possibile contrastare la tendenza al ribasso registrata nel turismo grigionese. La LTT è stata promossa da operatori turistici, rappresentanti delle destinazioni e comuni.
- la LTT coinvolge nel finanziamento tutte le imprese che traggono vantaggi dal turismo. L'ammontare della tassa varia a seconda della dipendenza di un settore e di una regione dal turismo. I lavoratori dipendenti non sono interessati dalla tassa turistica.
- la LTT considera le esigenze dei comuni. I comuni possono stabilire i mezzi da impiegare per il turismo. La LTT offre inoltre ai comuni sufficiente flessibilità.
- pur non essendo l'unico strumento con il quale il turismo può essere rimesso sulla buona strada, la LTT è uno di questi. Se la riforma del turismo e le nuove strutture turistiche non vengono rafforzate con la LTT, il turismo nei Grigioni perderà ulteriore terreno rispetto ai nostri concorrenti diretti.

La LTT è oggi sostenuta anche da Hostelleriesuisse Grigioni, da Bergbahnen Graubünden, da Gastro Grigioni, dall'Unione grigionese delle arti e mestieri, dalla Camera di commercio e Associazione padronale dei Grigioni, dalla Società grigionese degli impresari-costruttori, dall'Unione dei contadini grigionesi e da altre organizzazioni.

Al comitato referendario si deve ribattere con gli argomenti seguenti:

Le argomentazioni del comitato referendario non si fondano su basi oggettive e risultano nell'insieme inesatte. Non si può imputare alla maggioranza dei membri del Gran Consiglio di essersi espressa a favore di un colosso burocratico iniquo e arbitrario dagli inutili effetti dannosi per il Cantone. Al comitato referendario si deve ribattere con gli argomenti seguenti:

1. Uniformità, semplicità ed efficienza

- *120 leggi in meno.* La LTT sostituisce 120 leggi comunali. Con la LTT rimane per tutti solo una legge sulle tasse turistiche uniforme. Il sistema della LTT è inoltre semplice. Per la maggior parte dei comuni, una tassa per il turismo non è niente di nuovo, non viene quindi introdotta una nuova tassa.
- *Sgravio.* La LTT sgrava la maggior parte dei comuni (che prevedono già delle tasse). Grazie al sistema di tassa uniforme, possono essere sfruttate sinergie. L'onere d'esecuzione per i comuni che non prevedono ancora alcuna tassa rimane perciò contenuto, anche perché vengono sostenuti dal Cantone (software unitario, consulenza unitaria, ecc.).
- *Semplice.* La LTT si fonda su basi di dati già note ed esistenti (massa salariale AVS, superficie abitabile netta, ecc.). Non è necessario rilevare nuovi dati. Ogni interessato deve occuparsi solo di un'unica aliquota contributiva, ovvero quella per il suo settore e la sua regione. L'affermazione secondo cui vi saranno 200 aliquote contributive è pura teoria.
- *Trasparente.* Grazie all'uniformazione delle basi di calcolo, la LTT porta a mag-

giore trasparenza tra le regioni turistiche, come pure al loro interno.

- *Nessuna nuova legge.* Nei 176 comuni grigionesi non è necessaria alcuna nuova legge. Ciò che è necessario, è un completamento delle leggi fiscali comunali già esistenti con al massimo due o tre frasi. Questo è sufficiente. In questo modo il comune dispone delle basi necessarie per l'esecuzione e la riscossione della tassa conformemente alla LTT, con tanto di supplementi e riduzioni. La procedura per l'adeguamento della legge fiscale comunale è routine in ogni comune. Inoltre, come oggi, il Cantone mette a disposizione un atto normativo modello. Se il comune decide una riduzione il cui effetto equivale a un'eliminazione della tassa turistica (art. 6 LTT – rinuncia all'esecuzione) non sono necessari adeguamenti alla legge fiscale comunale. Questo caso può verificarsi soprattutto per i comuni della Valle del Reno. Se un comune desidera tuttavia fare uso di altre possibilità offerte dalla LTT (trasferire le aliquote contributive all'interno di gruppi di contribuenti, sgravio di alberghi che impiegano molto personale, carte per ospiti od offerte all inclusive), allora sono necessarie ulteriori disposizioni. Per questo sono sufficienti un paio di articoli nella legge fiscale comunale. Ciò sarà però il caso in pochissimi comuni (p.es. Davos, Arosa, in Engadina Alta).
- *Riduzione della burocrazia.* Quale legge cantonale uniforme ed estesa a tutto il territorio, la LTT contribuisce in misura sostanziale alla riduzione della burocrazia. Per tutti i comuni valgono le stesse regole. Con le basi di dati già conosciute, i contribuenti vengono sgravati nella misura massima possibile.

Le disposizioni penali della LTT corrispondono a quelle di altre leggi fiscali. Queste norme non sono nuove. Tutti sanno che le infrazioni possono essere punite.

La maggior parte dei comuni valuta già oggi se una capanna sul monte sia da considerare abitazione di vacanza o meno. Ciò rimarrà così anche in futuro.

2. L'autonomia comunale viene mantenuta

- *I comuni stabiliscono autonomamente i mezzi e la strategia.* Il Cantone non ordina ai comuni di spendere indiscriminatamente soldi per il turismo. I comuni decidono autonomamente cosa fare per il turismo e quanti mezzi desiderano spendere a questo scopo. Analogamente a quanto avviene per il tasso fiscale per l'imposta sul reddito, il comune stabilisce il moltiplicatore (quindi l'ammontare della tassa).

Oggi esiste un'organizzazione turistica in ogni regione, anche nella Valle del Reno. La LTT prevede che i comuni della regione si riuniscano e concordino con l'organizzazione turistica quanti mezzi desiderano impiegare.

Con la LTT il Cantone non prescrive una politica economica. Piuttosto, la politica economica è disciplinata nell'articolo 84 della Costituzione cantonale, secondo il quale i comuni prestano i loro contributi insieme al Cantone.

- *Le finanze comunali non sono interessate.* I mezzi che il comune desidera impiegare per il turismo vengono finanziati con i ricavi dalla LTT. La LTT non ha effetti negativi sulle finanze comunali.
- *Le esigenze dei comuni vengono considerate.* La LTT considera le esigenze dei comuni e l'autonomia comunale. La LTT attribuisce ai comuni ampie com-

petenze e possibilità di adeguamento. Con ciò è garantito che possano essere attuate nel modo migliore anche le differenti esigenze regionali.

3. L'economia viene rafforzata, la tassa è equa

- *Rafforzamento dell'economia.* Il turismo è il principale motore dell'economia grigionese. L'artigianato cantonale e i posti di lavoro si trovano in gran parte direttamente o indirettamente in relazione con il turismo. Se il turismo va bene, tutta l'economia del Cantone viene rafforzata.
- *Finanziare i beneficiari.* È corretto ed equo che l'economia del Cantone, che beneficia indirettamente o direttamente del turismo, venga coinvolta nel finanziamento dello stesso. Questo principio vale praticamente in tutte le regioni turistiche della Svizzera e nei Paesi esteri confinanti.
- *Estesa a tutto il territorio ed equa.* Con la LTT quale tassa estesa a tutto il territorio si garantisce in modo equo che tutte le aziende del Cantone che beneficino del turismo diano il loro contributo. Con l'attuale sistema con 120 diverse leggi comunali vi sono disparità e iniquità: oggi gli uni pagano e altri (benché beneficino anch'essi del turismo) non pagano niente.
- *Eliminati opportunismo e casi non rilevati.* La LTT non permette più fenomeni di opportunismo. Tutti i beneficiari versano una tassa (anche l'artigianato e le abitazioni di vacanza, non solo gli esercizi alberghieri). Inoltre, con la LTT vengono eliminati i casi di tassa di soggiorno non rilevata.
- *Considerata l'intensità del turismo.* La tassa è equamente graduata secondo l'intensità turistica di un settore e di

una regione. Quanto minore il beneficio che un settore o una regione trae dal turismo, tanto inferiore sarà la tassa.

- *Settore alberghiero.* Oggi circa il 98 per cento di tutti i pernottamenti nel Cantone è già gravato da una tassa di soggiorno. Il settore alberghiero non viene quindi coinvolto ex novo nel finanziamento del turismo. Piuttosto, gli alberghi che migliorano il loro grado di occupazione saranno sgravati. Agli esercizi attivi soltanto durante una determinata stagione può essere concessa una riduzione (corrisponde già alla prassi attuale).
- *Mancato beneficio turistico.* Chi non trae un beneficio turistico né diretto, né indiretto, non paga alcuna tassa. La quota della cifra d'affari che un'impresa consegue al di fuori del Cantone deve essere considerata nei calcoli, poiché su di essa manca un beneficio turistico.
- *Le abitazioni di vacanza sono soggette alla tassa.* La riscossione di una tassa sulle abitazioni di vacanza non è una novità e con la LTT si colloca a un livello analogo a quello attuale. Su altre abitazioni (p.es. abitazioni primarie) non va versata alcuna tassa turistica.
- *Confronto con il Tirolo.* Nel Land del Tirolo esiste un sistema di finanziamento (tasse turistiche riscosse dal Land basate sulla cifra d'affari) che persegue i medesimi obiettivi della LTT. Anche il Land del Tirolo conosce perciò una tassa estesa a tutto il territorio riscossa presso tutti i beneficiari. In aggiunta, e diversamente da quanto previsto dalla LTT, in Tirolo viene però anche riscossa una tassa di soggiorno in tutti i comuni.

4. Le basi per la tassa

- *Dotata di fondamento scientifico e attuale.* Le basi per la valutazione dell'intensità turistica di un settore o di una

regione, su cui si basa l'ammontare della tassa, sono dotate di fondamento scientifico e sono attuali. I settori si conformano ai codici NOGA dell'Ufficio federale di statistica. Con l'UTE di Coira (prof. Ruedi Minsch, oggi capoeconomista di economie suisse) è stato elaborato uno studio sul valore aggiunto turistico. I punti sostanziali degli ulteriori calcoli (dipendenza dal turismo di sottoregioni, intensità di valore aggiunto dei settori) si basano su parametri che possono sempre essere aggiornati.

- *Tariffe equilibrate.* Le aliquote contributive calcolate su base scientifica sono state sottoposte a numerosi test pratici. Ne è risultato che l'onere tra gli assoggettati è equilibrato. In media, le imprese e gli alberghi non vengono gravati in misura superiore a quella attuale. Inoltre, le aliquote contributive corrispondono al bisogno di mezzi per un finanziamento del turismo grigionese orientato al futuro.
- *Abolizione di tutte le tasse turistiche come soluzione?* Se la riscossione di una tassa turistica rende inerti, privi di fantasia e dipendenti, come afferma il comitato referendario, la conseguenza logica dovrebbe essere l'eliminazione di tutte le corrispondenti leggi sulle tasse turistiche nel Cantone. In questo modo non vi sarebbe più turismo nei Grigioni, non si potrebbero finanziare né infrastrutture, né compiti di marketing per la conquista di ospiti.

Conclusione – Approvazione della LTT

Per tutti questi motivi, la legge sulle tasse turistiche (LTT) merita la chiara approvazione delle cittadine e dei cittadini grigionesi.

Il settore dipende da un sistema di finanziamento moderno ed è a maggioranza

assoluta favorevole alla LTT. La LTT è necessaria per il nostro turismo. Il turismo è necessario per la nostra economia e per i nostri posti di lavoro, è necessario per i Grigioni.

Se la LTT viene respinta, non cambia nulla alla situazione attuale: mancheranno i nuovi impulsi per il turismo.

D. Proposta

Nella sessione di aprile 2012, il Gran Consiglio ha accolto l'emanazione di una legge sulle tasse turistiche con 70 voti contro 37 e 1 astensione.

Vi invitiamo, care concittadine e cari concittadini, ad accettare la presente proposta in votazione.

In nome del Gran Consiglio:

La Presidente del Gran Consiglio:

Elita Florin-Caluori

L'attuario: *Claudio Riesen*

Proposta in votazione

Legge sulle tasse turistiche (LTT)

del 18 aprile 2012

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni¹⁾,

visti gli art. 31 e 94 della Costituzione cantonale²⁾,
visto il messaggio del Governo del 20 dicembre 2011³⁾

decide:

I. Disposizioni generali

Art. 1

¹ La legge serve:

Scopo

- a) al finanziamento del marketing turistico sovraziendale;
- b) allo sviluppo del turismo, nonché alla promozione dell'allestimento e dell'esercizio di infrastrutture turistiche nel Cantone;
- c) alla ripartizione ottimale dei compiti tra organizzazioni turistiche ed enti pubblici;
- d) all'aumento della competitività rispetto alle altre regioni turistiche.

² A questo scopo il Cantone disciplina la riscossione di una tassa turistica.

³ Fatto salvo l'articolo 25, i proventi della tassa turistica spettano ai comuni.

⁴ È fatto salvo l'impiego di ulteriori mezzi del Cantone e dei comuni per il finanziamento del turismo.

Art. 2

I concetti con significati particolari utilizzati nella presente legge vengono definiti nell'appendice 1. Definizioni

¹⁾ PGC 2011/2012, 1102

²⁾ CSC 110.100

³⁾ pagina 1383

Organizzazioni
turistiche

Art. 3

¹ Le organizzazioni turistiche provvedono, in collaborazione con i comuni, allo sviluppo e al marketing turistici di una determinata regione turistica. La base è costituita da un piano economico con un orizzonte temporale pluriennale.

² Alle organizzazioni turistiche spettano in particolare i compiti conformemente all'appendice 1 lettera f della presente legge.

³ Le organizzazioni turistiche possono delegare singoli compiti a terzi, nonché assumersi ulteriori compiti.

⁴ Le organizzazioni turistiche devono garantire un adempimento e un'organizzazione adeguati, in particolare per quanto riguarda la struttura, le dimensioni, la gestione, l'allestimento dei prodotti, l'elaborazione del mercato, la vendita e il controllo.

Art. 4

Compiti comunali

¹ In collaborazione con le organizzazioni turistiche, i comuni sono di principio competenti per i seguenti settori:

- a) l'allestimento, l'esercizio e la manutenzione dell'infrastruttura turistica (sentieri escursionistici, centri sportivi, piste di sci di fondo, bus locali, impianti per il tempo libero e simili);
- b) il coordinamento e la promozione di attività e manifestazioni locali;
- c) la creazione di presupposti ottimali ai sensi dell'articolo sullo scopo, come la realizzazione di basi per la pianificazione per settori rilevanti per il turismo, l'elaborazione di linee direttive per il turismo, nonché la promozione di offerte turistiche e simili da parte di singole aziende;
- d) la determinazione di un supplemento o di una riduzione della tassa turistica semplice ai sensi dell'articolo 23.

² I comuni possono delegare singoli compiti a terzi, nonché assumersi ulteriori compiti.

Art. 5

Coordinamento
dei compiti

I comuni all'interno di un'organizzazione turistica decidono tra loro in forma adeguata, con il coinvolgimento delle organizzazioni turistiche, in particolare riguardo:

- a) al finanziamento adeguato delle organizzazioni turistiche tramite proventi dalla tassa turistica o tramite altri mezzi e all'ammontare del moltiplicatore nella regione conformemente agli articoli 22 e 23;
- b) alla concreta ripartizione dei compiti;
- c) agli orientamenti strategici della regione turistica;

Art. 6

¹ Un comune può rinunciare a riscuotere la tassa turistica sul proprio territorio fissando la riduzione conformemente all'articolo 23 in modo tale che in conclusione la tassa turistica risulti annullata.

Rinuncia alla riscossione della tassa

² Se un comune decide una simile riduzione, non viene riscossa nemmeno la forfetaria di base. Le entrate che vengono a mancare dalla forfetaria di base vanno pure compensate con altri mezzi.

Art. 7

Per le questioni non contemplate dalla presente legge o dalle relative disposizioni esecutive fanno stato, a titolo complementare, le disposizioni della legislazione cantonale sulle imposte.

Diritto sussidiario

II. Assoggettati e oggetto della tassa

Art. 8

¹ Sono assoggettati alla tassa:

Soggetti

- a) gli esercizi ricettivi;
- b) altre imprese;
- c) alloggiatori a scopo non commerciale;
- d) persone che utilizzano un'abitazione per scopi privati e i loro familiari.

² Cantone, comuni, enti di diritto pubblico, nonché altre persone e istituzioni esentati dalle imposte dirette, sono assoggettati alla tassa al pari di altre imprese per il settore nel quale a seguito di un'attività imprenditoriale sul mercato entrano in concorrenza con offerenti privati, se il settore imprenditoriale prevale. La Ferrovia Retica e la Matterhorn Gotthard Bahn sono assoggettate alla tassa senza eccezione.

Art. 9

¹ Sono esentati dalla tassa turistica le organizzazioni turistiche, nonché l'ente Grigioni Vacanze.

Eccezioni

² Nelle disposizioni esecutive il Governo può prevedere ulteriori eccezioni, in particolare per motivi pratici o per contribuenti che, a causa della capacità economica scarsa, si vedrebbero notevolmente ostacolati nel loro sviluppo economico.

Art. 10

¹ L'oggetto della tassa è costituito dal beneficio turistico diretto o indiretto.

Oggetto della tassa

² Non vi è beneficio turistico in particolare in caso di fondi come semplici capanne sui monti, capanne di caccia, rifugi e simili, non sfruttati a scopo turistico.

III. Basi di calcolo

Art. 11

Forfetaria di base ¹ Tutti i contribuenti, ad eccezione dei familiari, versano una forfetaria di base annua. Ad eccezione della proprietà per piani, nei rapporti di comproprietà o di proprietà indivisa su fondi è dovuta un'unica forfetaria di base annua.

² I contribuenti con più punti di riferimento (sede e stabilimento d'impresa e simili) all'interno del Cantone versano la forfetaria di base unitaria come segue:

- a) gli esercizi ricettivi e le altre imprese nel comune in cui si trova la loro sede/il loro domicilio o, per le imprese di altri Cantoni, nel comune in cui si trova il loro stabilimento d'impresa più grande; oppure
- b) gli alloggiatori a scopo non commerciale e le persone che utilizzano un'abitazione per scopi privati nel comune in cui si trova la maggiore superficie abitabile netta.

³ Se per un contribuente sono dati entrambi i punti del capoverso 2, ha la precedenza il capoverso 2 lettera a.

Art. 12

Parte variabile
1. Basi di calcolo La parte variabile della tassa turistica viene stabilita annualmente in considerazione delle basi di calcolo seguenti:

- a) per gli esercizi ricettivi:
in ragione dell'intera massa salariale AVS, rispettivamente dell'intero reddito soggetto all'AVS ¹⁾ e di una quota di eventuali spese d'esercizio in caso di personale a prestito proveniente da fuori Cantone ²⁾ (quota di personale a prestito), nonché cumulativamente in ragione della superficie abitabile netta (gestori di abitazioni di vacanza a scopo commerciale), del numero di camere (alberghi, ostelli per la gioventù), del numero di posti letto (alloggi per gruppi) o delle piazzole presenti nel Cantone (campeggi);
- b) per altre imprese:
in ragione dell'intera massa salariale AVS, rispettivamente dell'intero reddito soggetto all'AVS ³⁾ e di una quota di eventuali spese d'esercizio in caso di personale a prestito proveniente da fuori Cantone ⁴⁾ (quota di personale a prestito);
- c) per alloggiatori a scopo non commerciale:
in ragione della superficie abitabile netta dello spazio abitativo situato nel Cantone (abitazioni di vacanza locate a scopo non commerciale) o

¹⁾ Art. 5 e 9 LAVS, RS 831.10

²⁾ Art. 12segg. LC, RS 823.11

³⁾ Art. 5 e 9 LAVS, RS 831.10

⁴⁾ Art. 12segg. LC, RS 823.11

del numero di camere (offerenti di camere private) che servono a scopi di vacanza o di svago;

- d) per persone che utilizzano un'abitazione per scopi privati:
in ragione della superficie abitabile netta dello spazio abitativo situato nel Cantone che serve a scopi di vacanza o di svago.

Art. 13

¹ Nel caso di contribuenti esercitanti un'attività lucrativa indipendente che gestiscono o un esercizio ricettivo o un'altra impresa, la parte variabile della tassa turistica viene calcolata sulla base della decisione provvisoria concernente i contributi AVS, a meno che un tale contribuente non richieda che il calcolo venga effettuato sulla base della decisione definitiva concernente i contributi AVS. 2. Casi speciali

² In caso di particolari modelli commerciali (outsourcing e simili), la base di calcolo deve essere completata con la quota extracantonale di personale a prestito (art. 12 cpv. 1 lett. a e b) oppure stimata dalla competente autorità d'esecuzione.

³ Se un determinato spazio abitativo viene utilizzato da una persona giuridica o fisica che per quanto riguarda questo spazio è sia utente dell'abitazione per scopi privati sia alloggiatore a scopo non commerciale, la tassa turistica viene riscossa solo in ragione del tipo di utilizzo preponderante. In assenza di una prova contraria da parte del contribuente, si presume un utilizzo dell'abitazione per scopi privati.

Art. 14

¹ L'estensione dell'assoggettamento oggettivo e della base di calcolo si conforma ai principi del diritto cantonale, intercantonale e internazionale in materia di doppia imposizione. Estensione dell'assoggettamento oggettivo

² Per contribuenti che svolgono un'attività fuori Cantone che in seguito a questa attività conseguono un beneficio turistico inferiore, la competente autorità d'esecuzione riduce adeguatamente la base di calcolo. Di norma è determinante il rapporto tra la quota esterna e quella interna al Cantone. Nella determinazione delle quote ci si deve basare su parametri chiave adeguati (cifra d'affari, numero di dipendenti e simili).

IV. Aliquote contributive

Art. 15

Il Governo stabilisce la forfetaria di base. Essa ammonta al massimo a 300 franchi. Forfetaria di base

Parte variabile 1. Esercizi ricettivi	Art. 16 Per gli esercizi ricettivi fanno stato le aliquote percentuali conformemente all'appendice 2, nonché gli importi conformemente all'appendice 3 della presente legge.
2. Altre imprese	Art. 17 Per altre imprese valgono le aliquote percentuali conformemente all'appendice 2 della presente legge.
3. Alloggiatori a scopo non commerciale	Art. 18 Per gli alloggiatori a scopo non commerciale fanno stato gli importi conformemente all'appendice 3 della presente legge.
4. Persone che utilizzano un'abitazione per scopi privati	Art. 19 ¹ Per le persone che utilizzano un'abitazione per scopi privati fanno stato gli importi conformemente all'appendice 3 della presente legge. ² Il calcolo secondo il capoverso 1 si basa sulla situazione media relativa all'occupazione. Se la situazione di un contribuente diverge notevolmente dalla situazione media, su richiesta la competente autorità d'esecuzione può ridurre adeguatamente la tassa turistica in considerazione del principio del beneficio/del vantaggio.
Competenze del Governo	Art. 20 ¹ In caso di variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di oltre il 3 per cento, il Governo adegua automaticamente al nuovo indice la forfetaria di base, nonché tutte le aliquote contributive variabili conformemente all'appendice 3. ² Il Governo suddivide i comuni secondo la loro dipendenza dal turismo nelle sei classi contributive conformemente alle appendici 2 e 3. ³ Se in seguito a un'aggregazione successiva al 1° gennaio 2012 un comune diventa frazione di un nuovo comune, il Governo può: a) mantenere ancora per al massimo dieci anni un ordinamento separato del comune esistente (frazione del nuovo comune) nelle classi contributive conformemente al capoverso 2 e b) anche permettere per al massimo dieci anni un supplemento o una riduzione individuale, conformemente all'articolo 23, per il comune esistente (frazione del nuovo comune).
Competenza del comune	Art. 20a In una legge, il comune può aumentare o ridurre di al massimo il 20 per cento tutte le aliquote contributive variabili conformemente alle appendici 2 e 3.

Art. 21

¹Indipendentemente da un supplemento o da una riduzione conformemente all'articolo 23, in una legge un comune può prevedere che:

Adeguamento della tariffa da parte dei comuni

- a) per singoli tipi di alloggio menzionati nell'appendice 3 della presente legge valga un aumento o una riduzione degli importi pari ad al massimo il 20 per cento, nella misura in cui i contribuenti assegnati a un determinato tipo di alloggio o i loro ospiti a seguito di prestazioni aggiuntive o ridotte conseguano un beneficio turistico superiore o inferiore comprovabile;
- b) la tassa turistica subisca una riduzione per gli esercizi ricettivi conformemente all'appendice 3 lettera a, nella misura in cui questi:
 - presentino un determinato numero minimo di camere e al contempo
 - la massa salariale AVS, rispettivamente il reddito soggetto all'AVS, entrambi con inclusa la quota di personale a prestito, superi un importo minimo per camera (quoziente di capacità).

²La riduzione della tassa turistica conformemente al capoverso 1 lettera b va espressa con una determinata percentuale della parte variabile della tassa turistica.

³ Il Governo disciplina:

- a) la distribuzione di carte per gli ospiti o di altre tessere che permettono l'accesso a strutture e manifestazioni cofinanziate attraverso la tassa turistica.
- b) le dimensioni minime per una riduzione conformemente al capoverso 1 lettera b.

V. Moltiplicatore

Art. 22

La tassa turistica (senza forfetaria di base) calcolata secondo le aliquote contributive conformemente alle appendici 2 e 3, nonché secondo eventuali adeguamenti conformemente all'articolo 21 viene considerata tassa turistica semplice.

Tassa turistica semplice

Art. 23

¹ Un comune che coordina i suoi compiti con un'organizzazione turistica ai sensi dell'articolo 5, può stabilire periodicamente un supplemento o una riduzione in percento della tassa turistica semplice.

Supplemento e riduzione

² Il supplemento o la riduzione possono essere stabiliti ogni volta per la durata di al massimo quattro periodi contributivi.

³ Se i comuni di una regione turistica si sono accordati su un supplemento ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 lettera a, ogni comune deve fissare

questo supplemento, a meno che non vengano messi a disposizione altri mezzi. Questo supplemento acquista efficacia se almeno due terzi dei comuni della relativa regione turistica decidono in modo giuridicamente valido un tale supplemento oppure una compensazione con altri mezzi.

⁴ Una riduzione è ammessa esclusivamente se il finanziamento dell'organizzazione turistica interessata è garantito con altri mezzi.

VI. Impiego del provento

Art. 24

Destinazione
vincolata
nell'interesse dei
contribuenti

¹ Il provento della tassa turistica viene utilizzato per finanziare spese nell'interesse e a beneficio dei contribuenti. Esso non può essere utilizzato per finanziare compiti cantonali o comunali ordinari.

² Nell'interesse e a beneficio di esercizi ricettivi, altre imprese, nonché di alloggiatori a scopo non commerciale, vengono attuate spese in particolare per finanziare il marketing turistico.

³ Nell'interesse e a beneficio delle persone che utilizzano un'abitazione per scopi privati, vengono attuate spese per finanziare lo sviluppo del turismo. Tra queste figurano segnatamente la progettazione, lo sviluppo, l'allestimento e la gestione di offerte turistiche (infrastrutture, servizi e manifestazioni) sul posto.

Art. 25

Trasferimento
delle quote

¹ Un comune trasferisce il 40 per cento dei proventi della tassa turistica al Cantone:

- a) se manca un'organizzazione turistica nella rispettiva regione turistica;
- b) se manca un coordinamento dei compiti ai sensi dell'articolo 5 tra il comune e l'organizzazione turistica;
- c) se non viene introdotto un supplemento ai sensi dell'articolo 23 capoverso 3 senza compensazione sebbene almeno due terzi dei comuni della regione turistica abbiano deciso in modo giuridicamente valido un simile supplemento o una simile compensazione.

² In merito a un impiego a destinazione vincolata della quota del 40 per cento decide il Governo.

VII. Competenza per l'esecuzione

Art. 26

Esecuzione
comunale

¹ Se la presente legge non dispone altrimenti, la sua esecuzione compete ai comuni.

² I comuni possono delegare l'esecuzione ad altri comuni o enti di diritto pubblico oppure collaborare in maniera adeguata con essi per l'esecuzione.

³ Per quanto il diritto cantonale non disponga altrimenti, il diritto comunale disciplina organizzazione e attività dell'autorità d'esecuzione. Se non è possibile adottare in tempo utile gli ordini necessari, il Governo emana in via provvisoria le disposizioni necessarie.

⁴ Gli atti legislativi comunali che disciplinano l'esecuzione devono essere approvati dal Governo con effetto costitutivo.

⁵ Il Cantone sostiene i comuni nell'esecuzione.

Art. 27

¹ Nel caso di un cambiamento nell'assoggettamento durante il periodo contributivo, per la riscossione della tassa turistica è competente il comune nel quale sono soddisfatti i presupposti dell'assoggettamento al termine del periodo contributivo.

Competenza territoriale

² La competente autorità d'esecuzione calcola la tassa turistica in base a tutti i fattori fiscali del periodo contributivo.

³ La competenza territoriale per la tassazione della forfetaria di base si determina secondo l'articolo 11 capoversi 2 e 3.

⁴ Se nel singolo caso il luogo della tassazione è incerto o controverso, il comune competente verrà determinato definitivamente dalla competente autorità cantonale.

VIII. Tassazione e riscossione

Art. 28

¹ La tassa turistica viene stabilita e riscossa per ogni periodo contributivo in applicazione del sistema della tassazione postnumerando.

Principi

² Il periodo di contribuzione e di computo è costituito dall'anno civile. La tassazione avviene di regola l'anno civile seguente (periodo di tassazione).

³ Nella regolamentazione delle basi temporali nelle disposizioni esecutive, il Governo dovrà considerare in particolare i principi della riscossione delle tasse in ragione del beneficio generato dal turismo, della capacità economica, nonché della praticabilità.

⁴ In deroga al capoverso 1, il Governo può disciplinare il calcolo temporale secondo il sistema della tassazione praenumerando.

Art. 29

¹ I contribuenti devono fornire gratuitamente alle autorità incaricate dell'esecuzione della tassa turistica le informazioni necessarie per la riscossione della tassa e devono garantire i necessari diritti di presa in visione.

Rilevamento e determinazione dei dati per la tassazione

² I contribuenti devono collaborare in particolare al rilevamento e alla determinazione delle basi di calcolo che li riguardano, nonché di altri dati

rilevanti ai fini della tassazione. Ciò riguarda segnatamente il rilevamento e la determinazione:

- a) della massa salariale AVS e del reddito soggetto all'AVS;
- b) del numero di camere, posti letto e piazzole;
- c) delle dimensioni della superficie abitabile netta;
- d) dei dati rilevanti ai fini della tassazione relativi a personale a prestito e a outsourcing;
- e) della categoria di comfort per esercizi alberghieri e simili;
- f) del numero di pernottamenti e della provenienza degli ospiti.

³ Il rilevamento delle basi di calcolo e degli altri dati rilevanti ai fini della tassazione deve avvenire la prima volta con l'inizio dell'esecuzione comunale. Negli anni seguenti, i contribuenti devono dare seguito a eventuali obblighi di notifica, periodicamente o su richiesta della competente autorità d'esecuzione, a seconda del tipo di base di calcolo.

⁴ I contribuenti con più punti di riferimento per la tassazione nel Cantone possono notificare i dati per la tassazione in modo centralizzato al comune della sede o dello stabilimento principale, per l'inoltro al relativo comune responsabile per la tassazione. Il Governo disciplina i dettagli.

Art. 30

Controllo e
coordinamento

¹ La competente autorità d'esecuzione può procedere direttamente presso i contribuenti ai rilevamenti e ai controlli necessari per la corretta determinazione della tassa turistica.

² Allo scopo di rilevare i dati relativi a persone e oggetti rilevanti per la tassa turistica, la competente autorità d'esecuzione può utilizzare, oltre ai dati e ai registri disponibili presso il comune, i dati delle autorità cantonali e dei registri seguenti; l'accesso ai dati può avvenire in procedura di richiamo:

- a) Ufficio delle stime;
- b) Registro fiscale;
- c) Registro degli abitanti;
- d) Registro degli oggetti dei comuni

³ Terzi sono tenuti a rilasciare le attestazioni necessarie per il rilevamento dei dati.

⁴ La sovrastanza comunale può emanare regolamentazioni che prevedono per gli esercizi ricettivi l'obbligo di comunicare al comune o all'organizzazione turistica i dati rilevanti sugli ospiti quali numero dei pernottamenti, provenienza e simili.

Art. 31

Notifica

Le basi di calcolo e gli altri dati rilevanti ai fini della tassazione vanno notificati ai contribuenti mediante decisione di tassazione.

Art. 32

Alle condizioni di cui all'articolo 131 della legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni ¹⁾, la competente autorità d'esecuzione può procedere a una tassazione d'ufficio.

Tassazione
d'ufficio

Art. 33

¹ La competente autorità d'esecuzione può condonare del tutto o in parte la tassa turistica o multe se il contribuente è venuto a trovarsi in una situazione di bisogno o se il pagamento dell'importo dovuto gli cagionerebbe gravi difficoltà per altre ragioni.

Condono

² La richiesta di condono deve essere inoltrata con una motivazione scritta e allegando i necessari mezzi di prova. Non si può entrare nel merito di una domanda di condono presentata soltanto dopo l'avvio dell'esecuzione.

IX. Ulteriori disposizioni

Art. 34

¹ Contro decisioni della competente autorità d'esecuzione è data facoltà di opposizione scritta e motivata all'autorità decidente, entro 30 giorni dal recapito.

Rimedi giuridici

² Contro decisioni su opposizione è data facoltà di reclamo scritto e motivato al Tribunale amministrativo, entro 30 giorni dal recapito.

Art. 35

¹ Se sulla base di fatti o mezzi di prova ignoti al momento della tassazione risulta che si è a torto rinunciato a una tassazione o che una tassazione passata in giudicato è incompleta, la tassa turistica non riscossa o riscossa in misura insufficiente e i relativi interessi vengono riscossi come ricupero d'imposta.

Infrazioni
1. Ricupero
d'imposta ed
entità della pena

² Chi, intenzionalmente o per negligenza, commette un'infrazione alla presente legge, a prescrizioni che si basano su di essa o a una decisione notificata con rimando alla comminatoria di pena del presente articolo è punito dalla competente autorità d'esecuzione con una multa fino a 10 000 franchi.

³ Chi, intenzionalmente o per negligenza, fa in modo che si rinunci a torto a una tassazione o che una tassazione passata in giudicato risulti incompleta è punito dalla competente autorità d'esecuzione con una multa.

⁴ Di regola, la multa conformemente al capoverso 3 è pari alla tassa turistica sottratta. Essa può essere ridotta a un terzo in caso di colpa lieve e aumentata fino al triplo in caso di colpa grave.

¹⁾ CSC 720.000

⁵ In caso di autodenuncia, la multa conformemente al capoverso 3 è ridotta a un quinto della tassa turistica sottratta.

Art. 36

2. Aziende
commerciali

Se si incorre in un'infrazione all'atto di sbrigare la pratica di una persona giuridica o altrimenti esercitando funzioni d'affari o di servizio per terzi, le disposizioni penali sono applicabili alle persone che hanno agito o che avrebbero dovuto agire in loro nome.

Art. 37

Controllo dei
risultati e analisi
degli effetti

¹ Nel quadro di una verifica periodica della competitività del turismo grigionese, i comuni adottano con le organizzazioni turistiche provvedimenti idonei per raggiungere gli obiettivi descritti nell'articolo 1 (controllo dei risultati).

² Per allestire i documenti e le basi statistiche necessari a un controllo dei risultati significativo, le competenti autorità esecutive hanno il diritto di richiedere informazioni e prendere visione degli atti, nonché di rilevare dati statistici presso i contribuenti; ciò vale anche per le autorità cantonali nei confronti dei comuni e delle organizzazioni turistiche.

³ Nel quadro di una propria analisi degli effetti, il Cantone si esprime in forma adeguata in particolare:

- a) in merito allo sviluppo delle organizzazioni turistiche e al loro marketing sovraziendale (art. 1), segnatamente anche in relazione a regioni turistiche comparabili in Svizzera e all'estero;
- b) sullo sviluppo dei pernottamenti e del valore aggiunto turistico rispetto ai concorrenti;
- c) in merito all'importanza economica della tassa turistica e al suo effetto nel raggiungimento dell'obiettivo;
- d) in merito alle sfide future per il turismo alpino nei Grigioni;
- e) in merito a provvedimenti futuri a seguito dei risultati dell'analisi degli effetti.

⁴ Le spese di questa analisi degli effetti sono a carico del Cantone.

X. Disposizioni finali

Art. 38

Modifica del
diritto previgente

Le seguenti leggi sono modificate come segue:

1. Legge sulle imposte comunali e di culto

Art. 2 cpv. 3 lett. b e c, nonché cpv. 5

³ Il comune può riscuotere altre imposte, come in particolare:

b) abrogata

c) abrogata

⁵ I comuni procedono alla riscossione della tassa turistica secondo le disposizioni della legge sulle tasse turistiche. Per il finanziamento di compiti turistici (marketing turistico, strutture turistiche e simili) non possono riscuotere nessun'altra tassa.

Art. 22

Abrogato

Art. 23

Abrogato

Art. 33 titolo marginale

Disposizioni
transitorie
1. Imposte sulle
quote ereditarie e
sulle donazioni

Art. 33a

Fino all'introduzione della tassa turistica conformemente alle disposizioni della legge sulle tasse turistiche, i comuni possono riscuotere una tassa di soggiorno o una tassa di promozione turistica secondo il diritto previgente.

2. Tassa turistica

2. Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni

Art. 9 cpv. 1 lett. c

c) l'approvazione del preventivo e del conto d'esercizio, nonché la determinazione del tasso delle imposte e del supplemento o della riduzione sulla tassa turistica cantonale.

Art. 10 cpv. 2

² Leggi comunali, preventivo, tasso d'imposta, rendiconto annuale, supplemento o riduzione sulla tassa turistica cantonale, nonché gli affari secondo l'articolo 9 lettera e vanno sottoposti a referendum facoltativo od obbligatorio.

3. Legge sulla promozione dello sviluppo economico nel Cantone dei Grigioni

Art. 7a

¹ Il Cantone può sostenere progetti di marketing che interessano più destinazioni.

² I sussidi ammontano al massimo al 50 per cento dei costi.

Art. 39

Regolamentazio-
ne transitoria

¹ Al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge

- a) i comuni emanano le disposizioni esecutive necessarie all'esecuzione ai sensi dell'articolo 26 capoverso 3, nella misura in cui essi non decidano una riduzione che in fin dei conti annulla la tassa turistica;
- b) i comuni devono assolutamente sospendere la riscossione di tasse di soggiorno, tassa di promozione turistica e simili secondo il diritto previgente;
- c) i comuni si assumono l'esecuzione della tassa turistica.

² Per i comuni che al momento dell'entrata in vigore della presente legge riscuotono già una tassa di soggiorno o una tassa di promozione turistica e in questo modo conseguono proventi maggiori rispetto a quelli conseguiti con la tassa turistica semplice e la forfetaria di base secondo la presente legge, in deroga al capoverso 1 vale un periodo transitorio di cinque anni.

³ Una tassa di soggiorno, una tassa sullo sport o una tassa simile riscossa durante una fase transitoria di quattro mesi dall'inizio dell'esecuzione della presente legge da parte del comune e dichiarata separatamente a livello contabile rimane all'esercizio ricettivo.

⁴ Per la prima fatturazione degli acconti o per la prima tassazione della tassa turistica dopo l'inizio dell'esecuzione da parte del comune è possibile fare riferimento alle basi di calcolo dell'anno precedente l'inizio dell'esecuzione. Se mancano i dati può avvenire una stima d'ufficio.

Art. 40

Referendum ed
entrata in vigore

¹ La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.

² Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore.

Definizioni

Nella presente legge, le seguenti espressioni significano:

- a) Esercizi ricettivi: le persone giuridiche con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d'impresa nel Cantone,¹⁾ nonché le persone fisiche esercitanti un'attività lucrativa indipendente con domicilio, dimora fiscale, impresa commerciale o stabilimento d'impresa nel Cantone²⁾, che forniscono principalmente prestazioni alberghiere;
- b) Altre imprese: le persone giuridiche con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d'impresa nel Cantone³⁾, nonché le persone fisiche esercitanti un'attività lucrativa indipendente con domicilio, dimora fiscale, impresa commerciale o stabilimento d'impresa nel Cantone⁴⁾, che non forniscono prestazioni alberghiere;
- c) alloggiatori a scopo non commerciale: proprietari e usufruttuari/usuari di spazi abitativi situati nel Cantone⁵⁾ che vengono locati con regolarità e dietro compenso per scopi di vacanza o di svago a persone senza domicilio o dimora fiscale nel comune, senza con ciò soddisfare i presupposti per un'attività lucrativa indipendente ai sensi dell'articolo. 18 della legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni⁶⁾;
- d) Persone che utilizzano un'abitazione per scopi privati: proprietari e usufruttuari/usuari di spazi abitativi situati nel Cantone⁷⁾ utilizzati per scopi di vacanza o di svago privati e che non costituiscono per il proprietario o l'usufruttuario/l'utente un domicilio o una dimora fiscale nel comune.
- e) Membri della famiglia: vi rientrano solo il coniuge, il concubino, il partner registrato, i genitori, i nonni, i figli, i fratelli o le sorelle con rispettivi coniugi e figli. Nell'obbligo fiscale, i familiari vengono rappresentati dalle persone che utilizzano un'abitazione per scopi

¹⁾ Un collegamento di diritto tributario nel Cantone implica sempre anche un collegamento di diritto tributario in un determinato comune del Cantone

²⁾ Un collegamento di diritto tributario nel Cantone implica sempre anche un collegamento di diritto tributario in un determinato comune del Cantone

³⁾ Un collegamento di diritto tributario nel Cantone implica sempre anche un collegamento di diritto tributario in un determinato comune del Cantone

⁴⁾ Un collegamento di diritto tributario nel Cantone implica sempre anche un collegamento di diritto tributario in un determinato comune del Cantone

⁵⁾ Un collegamento di diritto tributario nel Cantone implica sempre anche un collegamento di diritto tributario in un determinato comune del Cantone

⁶⁾ CSC 720.000

⁷⁾ Un collegamento di diritto tributario nel Cantone implica sempre anche un collegamento di diritto tributario in un determinato comune del Cantone

privati. Se non indicato diversamente nella presente legge, il termine di persone che utilizzano un'abitazione per scopi privati conformemente alla lettera d include anche i rispettivi familiari.

- f) Organizzazione turistica: sono considerate organizzazioni turistiche le organizzazioni di gestione delle destinazioni (OGD) e le organizzazioni turistiche regionali (OTReg), che si differenziano per quanto riguarda i loro compiti e le loro dimensioni. Una OGD comprende la capacità di letti di una regione turistica che permette di raggiungere ogni anno approssimativamente due milioni di pernottamenti in esercizi ricettivi e nelle abitazioni locate. Una OGD dispone inoltre di un budget per il marketing nell'ordine di almeno 4 – 7 milioni di franchi. Di regola una OTReg non effettua direttamente il marketing, bensì lo delega in forma adeguata a una OGD o a un'altra organizzazione di marketing, mettendo a disposizione a questo scopo almeno 200 000 franchi all'anno. Nella sfera d'attività delle organizzazioni turistiche rientra soprattutto:
1. l'allestimento di una pianificazione dei compiti e finanziaria che includa in particolare preventivi annuali, nonché il loro coordinamento con i proventi previsti della tassa turistica. Questo coordinamento avviene in collaborazione con i comuni interessati e deve tenere conto in particolare della riscossione di un supplemento o di una riduzione ai sensi dell'articolo 23.
 2. la gestione completa dei prodotti turistici;
 3. l'elaborazione del mercato orientata alla vendita in Svizzera e all'estero, coordinata con Grigioni Vacanze, Svizzera Turismo e altri intermediari, quali operatori turistici e simili;
 4. il controllo del marketing e la promozione del management di qualità;
 5. lo sviluppo e l'allestimento di offerte turistiche coordinate con fornitori di prestazioni locali, come alloggiatori, impianti di risalita e simili;
 6. la garanzia dell'informazione e dell'assistenza agli ospiti a livello locale, in collaborazione con i fornitori di prestazioni turistiche;
 7. l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni e di attività a ciò correlate;
 8. la rappresentanza degli interessi del turismo, la promozione della coscienza turistica, nonché la rappresentanza degli interessi per progetti concreti;
 9. la determinazione e il coordinamento della ripartizione dei compiti turistici insieme ai comuni di una regione turistica, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo dell'infrastruttura turistica.
- g) Regione turistica: essa comprende tutti i comuni nel comprensorio geografico di un'organizzazione di gestione delle destinazioni (OGD) o di un'organizzazione turistica regionale (OTReg);

- h) Spazio abitativo: ogni spazio utilizzabile per il pernottamento o il soggiorno. Vi rientrano in particolare case, appartamenti, camere, costruzioni mobiliari, capanne sui monti, camper stanziali, piazzole per tende e roulotte, installazioni di campeggio permanente e simili.
- i) Alloggi per gruppi: esercizi ricettivi in cui la maggior parte delle camere ha quattro o più letti/posti letto.
- j) Beneficio turistico: per gli esercizi ricettivi, altre imprese nonché per alloggiatori a scopo non commerciale, in particolare la possibilità di beneficiare delle condizioni quadro economiche create o migliorate grazie al turismo; per le persone che utilizzano un'abitazione per scopi privati in particolare la possibilità di sfruttare l'infrastruttura turistica e i relativi servizi.

Appendice 2
(art. 16 e 17)

Aliquote contributive per esercizi ricettivi e altre imprese
(in percento della massa salariale AVS o del reddito soggetto all'AVS)

Classi contributive Settori	I	II	III	IV	V	VI
Settore immobiliare	1.12	0.97	0.82	0.68	0.55	0.50
Banche	0.77	0.66	0.55	0.45	0.36	0.32
Produzione e distribuzione di energia elettrica, combustibili gassosi e acqua	0.63	0.51	0.40	0.31	0.24	0.21
Assicurazioni	0.43	0.34	0.27	0.21	0.16	0.14
Produttori alimentari e di bevande, tabacco	0.51	0.43	0.36	0.29	0.23	0.20
Impianti di risalita	0.66	0.64	0.62	0.60	0.57	0.55
Comunicazioni (senza posta)	0.39	0.32	0.26	0.21	0.16	0.14
Industria alberghiera	0.58	0.57	0.56	0.54	0.52	0.50
Trasporti ferroviari e altri trasporti regolari	0.47	0.42	0.37	0.32	0.27	0.24
Noleggio di beni mobili	0.42	0.37	0.31	0.26	0.21	0.19
Commercio al dettaglio, riparazioni	0.44	0.38	0.33	0.28	0.23	0.21
Altro trasporto di persone, magazzinaggio e custodia, movimentazione merci	0.44	0.39	0.34	0.29	0.24	0.22
Gastronomia	0.44	0.40	0.36	0.32	0.27	0.25
Agenzie di viaggio	0.34	0.29	0.25	0.20	0.16	0.15
Servizi alle imprese	0.29	0.24	0.19	0.15	0.12	0.11

Classi contributive Settori	I	II	III	IV	V	VI
Settore edile e settori affini	0.31	0.26	0.21	0.17	0.14	0.12
Commercio all'ingrosso	0.29	0.24	0.19	0.16	0.12	0.11
Smaltimento delle acque di scarico, dei rifiuti solidi e simili	0.31	0.27	0.23	0.19	0.15	0.14
Garage, stazioni di benzina	0.24	0.20	0.16	0.13	0.10	0.09
Formazione (senza scuole pubbliche)	0.21	0.18	0.14	0.11	0.09	0.08
Servizi alla persona	0.21	0.18	0.14	0.12	0.09	0.08
Editoria e industria grafica	0.18	0.14	0.11	0.09	0.07	0.06
Sanità e assistenza sociale, servizi veterinari	0.17	0.14	0.11	0.09	0.07	0.06
Attività ricreative, culturali e sportive	0.22	0.20	0.17	0.15	0.13	0.12
Agricoltura e selvicoltura	0.10	0.08	0.06	0.05	0.04	0.03
Industria (produzione di beni)	0.13	0.10	0.08	0.06	0.04	0.04

Appendice 3
(art. 16, 18 e 19)

Aliquote contributive per esercizi ricettivi, alloggiatori a scopo non commerciale e persone che utilizzano un'abitazione per scopi privati

(in franchi per camera, metro quadrato, superficie abitabile netta, piazzola o posto letto)

Classi contributive Tipo di alloggio	I	II	III	IV	V	VI
<i>a) Settore alberghiero (fr. per camera); art. 16</i>						
Classe di comfort 1	582.00	571.00	557.00	540.00	518.00	506.00
Classe di comfort 2	727.00	714.00	697.00	675.00	648.00	632.00
Classe di comfort 3	873.00	857.00	836.00	810.00	778.00	759.00
<i>b) Abitazioni di vacanza commerciali (fr. per metro quadrato); art. 16</i>						
	20.00	18.80	17.40	16.00	14.20	13.00
<i>c) Campeggi (fr. per piazzola); art. 16</i>						
	153.00	150.00	147.00	142.00	136.00	133.00
<i>d) Alloggi per gruppi (fr. per posto letto); art. 16</i>						
	78.00	77.00	75.00	73.00	70.00	68.00
<i>e) Alloggiatori a scopo non commerciale (fr. per unità); art. 18</i>						
Per metro quadrato (abitazioni di vacanza affittate)	10.00	9.40	8.70	8.00	7.10	6.50
Per camera per ospiti (camere per ospiti private)	156.00	154.00	150.00	146.00	140.00	136.00
<i>f) Persone che usano un'abitazione per scopi privati (fr. per metro quadrato); art. 19</i>						
	10.00	9.40	8.70	8.00	7.10	6.50

Votare è più facile di quanto si pensi!

Se la domenica di votazione dovesse essere assente o non potesse recarsi alle urne, ha le seguenti possibilità per votare:

1. Voto anticipato

Anche nel Suo Comune durante almeno due dei quattro giorni che precedono il giorno della votazione ha l'opportunità

- di recarsi alle urne
oppure
- di consegnare la scheda di voto in busta chiusa presso un ufficio del Comune.

2. Voto per corrispondenza

La necessaria documentazione (busta di trasmissione, busta per le schede) Le viene spedita automaticamente dal Comune. La busta di trasmissione o la carta di legittimazione deve assolutamente essere **firmata** da Lei, in caso contrario il Suo voto è nullo.

In seguito ha due possibilità per votare per corrispondenza: consegnare la busta di trasmissione alla posta oppure imbucarla in una delle **bucallettere dell'amministrazione comunale designate dal Comune**.

La Sua cancelleria comunale risponderà a tutte le domande relative al voto anticipato e per corrispondenza. Voglia inoltre leggere le pubblicazioni ufficiali.